



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 23/04/2024

OGGETTO: PROROGA EFFICACIA DELLE SCHEDE NORMA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE NTA DEL PIANO OPERATIVO VIGENTE, AI SENSI DEL C. 12 DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014 SMI

L'anno **2024** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **09:00**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si	FLAMMIA ALESSIO	no
BALZINI ROBERTO	si	GARZELLI MASSIMO	si
BARRELLA GAETANO	no	MARABOTTI CLAUDIO	no
BECHERINI ELISA	no	MARTINI ANDREA	si
BECUZZI MARTINA	si	ROMBOLI LAURA	si
BIASCI ROBERTO	si	ROSSI LORENZO	no
BURRESI ILARIA	si	SCARASCIA STEFANO	no
CARAFA TOMMASO	si	SERMATTEI MICHELA	si
CAREDDA TANIA	si	SETTINO MARIO	si
CECCONI DANIELE	si	TADDEUCCI LORENZO	no
CHIRICI PAOLO	si	TORRETTI ROBERTA	si
DI DIO DONATELLA	no	DONATI DANIELE	si
D'ORIO VALERIO	si		

PRESENTI: 17 ASSENTI: 8

Si da atto che i Consiglieri Caredda Tania e Becuzzi Martina hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:30** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROROGA EFFICACIA DELLE SCHEDE NORMA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE, DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE NTA DEL PIANO OPERATIVO VIGENTE, AI SENSI DEL C. 12 DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014 SMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Rosignano Marittimo è dotato di Piano Strutturale (PS), redatto ai sensi dell'art. 25 della LR 5/95, approvato con DCC n. 13 del 20/01/2004 e aggiornato con DCC n. 38 del 28/03/2006 e di Piano Operativo (POC), approvato con DCC n. 28 del 28/03/2019. Il POC nella seduta della Conferenza paesaggistica del 24/05/2019 è stato valutato conforme al PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano non trovando però applicazione le procedure semplificate del D.Lgs 42/2004 smi. Il Piano Operativo è stato oggetto di modifiche a seguito di aggiornamento del Quadro conoscitivo e di correzione di meri errori ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014 nonché è stato oggetto di modifiche attraverso varianti puntuali:

- “*Variante correttiva di meri errori materiali e aggiornamento di quadro conoscitivo*” approvata con deliberazione di CC n. 97 del 30/07/2020.
- “*Variante correttiva di meri errori materiali e aggiornamento di quadro conoscitivo*” approvata con deliberazione di CC n. 169 del 30/11/2020;
- “*Variante correttiva di meri errori materiali e aggiornamento di quadro conoscitivo*” approvata con deliberazione di CC n. 84 del 01/06/2021.
- “*Variante semplificata finalizzata all'eliminazione della previsione urbanistica individuata con la sigla "Vp2 - riqualificazione del tratto Vada-Mazzanta denominato la città al mare"* adottata con deliberazione di CC n. 149 del 30/09/2021 e pubblicata sul BURT n. 26 del 29-06-2022;
- “*Variante semplificata per la riqualificazione dell'immobile denominato Ciucheba, al fine di realizzare una struttura polivalente in Castiglioncello*”, adottata con deliberazione di CC n. 205 del 28/12/2021, approvata con deliberazione di CC n. 120 del 28/07/2022 e pubblicata sul BURT n. 47 del 23/11/2022;
- “*Variante semplificata al vigente Piano Operativo Comunale, di cui all'art. 30, c. 2, della LR 65/2014, inerente la scheda 3-8u di cui all'Allegato 1 alle NTA (immobile ex Sirena)*”, adottata con deliberazione di CC n. 115 del 28/07/2022 e pubblicata sul BURT n. 2 del 11/01/2023;
- “*Variante semplificata per la riqualificazione di un'area produttiva dismessa, ubicata nella frazione di Rosignano Solvay via della Villana n.116*”, adottata con deliberazione di CC n. 149 del 08/11/2022, approvata con deliberazione di CC n. 6 del 09/02/2023 e pubblicata sul BURT n. 10 del 08/03/2023;
- “*Variante Semplificata al vigente Piano Operativo Comunale, per un intervento di saturazione su area sita nella frazione Di Rosignano Solvay, Via Salvatore Di Giacomo*”, adottata con deliberazione di CC n. 150 del 08/11/2022, approvata con deliberazione di CC n. 7 del 09/02/2023 e pubblicata sul BURT n. 10 del 08/03/2023;
- “*Variante semplificata per un intervento di completamento su area sita nella frazione di Rosignano Solvay, angolo via Mascagni e Via Toscanini*”, adottata con deliberazione di CC n. 151 del 08/11/2022 e pubblicata sul BURT n.11 del 15/03/2023;
- “*Adeguamento dell'art. 41 delle NTA del Piano Operativo comunale per il recepimento della normativa statale sovraordinata in materia di impianti fotovoltaici*” di cui alla delibera CC n. 133 del 31/10/2023;

Constatato che il Piano Operativo ha acquistato efficacia il 19/07/2019 a seguito della pubblicazione sul BURT n. 25 del 19/06/2019;

Dato atto che il Piano Operativo descrive gli interventi di trasformazione nell'Allegato 1 alle NTA in specifiche schede norma che definiscono, per ciascun comparto, obiettivi, parametri dimensionali e destinazioni d'uso ammesse nonché le dotazioni urbanistiche minime da soddisfare;

Rilevato che un consistente numero di interventi previsti dalle schede norma di cui sopra non ha ancora avuto attuazione, stante le restrizioni dovute alla crisi pandemica per l'emergenza sanitaria da Covid-19 nonché per i riflessi sull'economia generati dal recente conflitto russo-ucraino;

Visti i vigenti strumenti sovraordinati della pianificazione ed in particolare il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015 aggiornato con delibera C.R.T. n. 93 del 9/10/2018 e pubblicato sul BURT n. 47 del 19/10/2018;

Rilevato che nelle more della vigenza degli strumenti di cui sopra l'Ente ha ritenuto opportuno avviare il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale;

Dato atto che:

- il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale comunale è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" smi, con delibera di GC n. 116 del 04/04/2019;
- lo stesso Piano Strutturale comunale è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014, con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 25/05/2023 e pubblicato sul BURT n. 27 del 25/07/2023;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28/03/2024 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in relazione alla delibera di adozione sopra richiamata;

Preso atto che il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale risulta ancora in itinere poiché deve concludersi la parte relativa alla conformazione paesaggistica, di cui all'art. 21 della Disciplina di PIT/PPR con le procedure di cui all'accordo sottoscritto tra MiBACT e Regione Toscana il 17/05/2018, ed è stata richiesta l'indizione della conferenza paesaggistica con nota del 28/03/2024, prot. n. 22219;

Rilevato altresì che, conclusasi la conferenza di cui sopra, il Piano potrà essere definitivamente approvato da parte del Consiglio Comunale, trasmesso nuovamente ai competenti uffici regionali e, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LR 65/2014, il nuovo Piano Strutturale acquisirà efficacia trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione;

Constatato che, successivamente alla conclusione del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale, l'Ente potrà avviare quello per la formazione del nuovo Piano Operativo che darà attuazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile del territorio contenuti nel nuovo PS;

Tenuto conto del fatto che per la complessità del procedimento stesso e per la necessità di attivare le opportune forme di partecipazione previste dalla legge, tale procedimento si protrarrà per diversi mesi e non potrà concludersi anteriormente all'attuale efficacia delle schede norma di cui all'Allegato 1 alle NTA del vigente Piano Operativo;

Richiamata la LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" smi ed in particolare l'art. 95 Piano operativo che, al c. 9 stabilisce che: "*Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.*" , al successivo c. 11 che "*Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto termine non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio*" mentre al c. 12 prevede che: "*Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di cinque anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.*";

Rilevato che anche il vigente Piano Operativo prevede la possibilità di ricorrere alla proroga della validità degli interventi di trasformazione e pertanto non sussistono contrasti con la norma sopra citata;

Dato atto che il nuovo Piano Strutturale formula le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 103 della LR 65/2014 smi e dell'art. 12, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 smi;

Preso atto che l'elaborato 6 STR Disciplina del territorio del Nuovo Piano Strutturale, nelle norme di salvaguardia, espresse all'art. 60 comma 4, fa salve le previsioni del Piano Operativo vigente purché non in contrasto con la disciplina complessiva del Piano stesso, con il relativo Statuto del territorio e Strategia per lo sviluppo sostenibile;

Rilevato che l'articolo 60 già richiamato, per quanto attiene il dimensionamento delle previsioni previste dal Piano Operativo vigente, riporta per le differenti categorie funzionali tabelle di conversione dei parametri presenti nel Piano Operativo adeguandoli così a quelli del nuovo Piano Strutturale in modo tale da renderli conformi al Regolamento regionale 39/R/2018 di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi;

Ritenuto opportuno stabilire che le tabelle di cui al c. 4 dell'art. 60 dell'elaborato 6 STR Disciplina del territorio del Nuovo Piano Strutturale si applichino esclusivamente agli interventi che incidono sul dimensionamento del Piano Strutturale ritenendo possibile mantenere i previgenti parametri per tutti gli interventi per i quali la relativa scheda norma di cui all'Allegato 1 alle NTA del POC prevede espressamente che non incidono sul dimensionamento o che sono già espressi in ternini di Superficie Edificabile SE;

Dato atto che il nuovo Piano Strutturale effettua, rispetto al vigente Piano Operativo, una puntuale revisione dei vincoli che ricadono sul territorio comunale, compresi quelli inerenti i beni culturali e paesaggistici che saranno validati e riconosciuti attraverso lo svolgimento conferenza paesaggistica nonché recepiti successivamente negli elaborati di PIT/PPR;

Visto l'Allegato A al presente atto, quale parte integrale e sostanziale dello stesso, in cui sono elencati tutti gli interventi previsti nell'Allegato 1 alle NTA del vigente Piano Operativo e, per ognuno di questi, è riportato il numero identificativo del comparto, l'ubicazione e la sintetica descrizione dell'intervento, la modalità di attuazione, se concorre o meno al consumo del dimensionamento del Piano Strutturale e, rispetto al nuovo Piano Strutturale in corso di formazione, in quale UTOE si colloca l'intervento, se ricade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato TU, così come definito ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 smi, o nel territorio rurale TR e, in tal caso, se è stato sottoposto all'esame della conferenza di copianificazione, se sussistono contrasti evidenti con il nuovo strumento in riferimento alla collocazione del comparto rispetto al perimetro del territorio urbanizzato;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità di proroga della validità delle schede norma per gli interventi disciplinati nell'Allegato 1 alle NTA del vigente Piano Operativo nelle more della revisione dello strumento stesso;

Visto il c. 4 dell'art. 60 dell'elaborato 6 STR Disciplina del territorio del Nuovo Piano Strutturale, che stabilisce *"Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Operativo, e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del presente Piano Strutturale, restano in vigore le previsioni del vigente Piano Operativo purché non in contrasto con la disciplina complessiva del Piano Strutturale, con il relativo Statuto del territorio e Strategia per lo sviluppo sostenibile."*;

Ritenuto opportuno di fissare la durata della proroga della validità delle schede norma per gli interventi disciplinati nell'Allegato 1 alle NTA del vigente Piano Operativo non oltre tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del nuovo Piano Strutturale e comunque non oltre i 5 anni dal 18/07/2024;

Dato atto dell'allegato parere, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione e sviluppo del territorio in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Biasci Roberto) e n. 2 astenuti (Burresi Ilaria, Settino Mario) su n. 15 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire, ai sensi del c. 12 dell'art. 95 della LR 65/2014 smi, la proroga di 3 anni all'efficacia della validità delle previsioni elencate nell'Allegato 1 alle NTA del vigente Piano Operativo che non sono in contrasto con la disciplina complessiva del nuovo Piano Strutturale, con il relativo Statuto del territorio e Strategia per lo sviluppo sostenibile, così come riportate nell'Allegato A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Di stabilire che tale proroga non superi i tre anni a far data dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del nuovo Piano Strutturale e comunque non oltre i 5 anni dal 18/07/2024.

Di stabilire che, per quanto attiene i vincoli che ricadono sui compatti previsti dalle singole schede norma, si faccia riferimento a quelli contenuti nel nuovo Piano Strutturale, a far data dall'efficacia dello stesso.

Di stabilire che, per quanto riguarda gli aspetti geologici, idraulici e sismici dei singoli interventi, trova applicazione quanto disposto dal Titolo V dell'elaborato 6 STR Disciplina del territorio del Nuovo Piano Strutturale, a far data dall'efficacia dello stesso.

Di stabilire che l'effettiva fattibilità della scheda norma prorogata è comunque subordinata alla conformità della stessa con la disciplina complessiva del nuovo Piano Strutturale, con il relativo Statuto del territorio e Strategia per lo sviluppo sostenibile.

Di dare atto che gli interventi per i quali alla data dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del nuovo Piano Strutturale sia stato approvato il relativo Piano attuativo, Progetto unitario convenzionato, Planivolumetrico convenzionato, Intervento diretto convenzionato oppure rilasciato il titolo edilizio nel caso di semplice intervento diretto, non concorrono al consumo del dimensionamento del nuovo Piano Strutturale così come non concorrono al consumo del dimensionamento del nuovo Piano Strutturale gli interventi di saturazione o quelli nei quali sia espressamente previsto nella relativa scheda norma del vigente Piano Operativo.

Di stabilire che, per quanto attiene il dimensionamento previsto nelle singole schede norma, siano applicate le tabelle di conversione di cui comma 4 dell'art. 60 dell'elaborato 6 STR Disciplina del territorio del Nuovo Piano Strutturale, a far data dall'efficacia dello stesso alle sole schede norma che concorrono al consumo del dimensionamento del Piano Strutturale così come indicate nell'Allegato A. Tali tabelle non si applicano qualora la scheda norma preveda già il dimensionamento espresso in Superficie Edificabile SE.

Di stabilire l'efficacia della presente delibera dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della stessa sul BURT.

Di informare che l'autorità a cui ricorrere avverso il presente provvedimento amministrativo è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. In alternativa è possibile impugnare l'atto, per soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Michela Sermattein

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria